



**COMUNE DI MONTECARLO**  
Provincia di Lucca



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO  
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE  
SULLE AREE PUBBLICHE**

*Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 10– art 10*

*Regolamento regionale di attuazione D.P.G.R. Toscana 4 giugno 2003 n. 29/R*



**COMUNE DI MONTECARLO**  
Provincia di Lucca



**INDICE**

<b>Titolo 1</b>	<b>Norme generali</b>	
-----------------	-----------------------	--

		Pagina
<i>Articolo 1</i>	Ambito di applicazione	4
<i>Articolo 2</i>	Definizioni	4
<i>Articolo 3</i>	Indirizzi generali	5
<i>Articolo 4</i>	Finalità del regolamento	6
<i>Articolo 5 -</i>	Esercizio dell'attività	6
<i>Articolo 6</i>	Procedimenti per l'esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione	6
<i>Articolo 7</i>	Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	7
<i>Articolo 8</i>	Reintestazione della autorizzazione e della concessione di posteggio	7
<i>Articolo 9</i>	Norme comuni	7
<i>Articolo 10</i>	Trasferimento, soppressione di mercati – Istituzione di nuovi posteggi	8
<i>Articolo 11</i>	Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune	8
<i>Articolo 12</i>	Decadenza della concessione decennale di posteggio e della relativa Autorizzazione	8
<i>Articolo 13</i>	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche	9
<i>Articolo 14</i>	Normativa igienico sanitaria	9
<i>Articolo 15</i>	Vendita a mezzo di veicoli	9
<i>Articolo 16</i>	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	10
<i>Articolo 17</i>	Determinazione degli orari	10
<i>Articolo 18</i>	Validità delle presenze	10
<i>Articolo 19</i>	Tariffe per la concessione del suolo pubblico	10

<b>Titolo 2</b>	<b>Mercati</b>	
-----------------	----------------	--

<i>Articolo 20</i>	Mercati a Montecarlo	11
<i>Articolo 21-</i>	Norme in materia di funzionamento dei mercati	11
<i>Articolo 22</i>	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	11
<i>Articolo 23</i>	Posteggi riservati ai produttori agricoli	12
<i>Articolo 24</i>	Posteggi riservati ai potatori di handicap	12
<i>Articolo 25</i>	Criteri di variazione per miglione e scambio di posteggi	13
<i>Articolo 26</i>	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	13
<i>Articolo 27</i>	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	13
<i>Articolo 28</i>	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	14
<i>Articolo 29</i>	Mercati Straordinari	14

<b>Titolo 3</b>	<b>Fiere Promozionali</b>	
-----------------	---------------------------	--

<i>Articolo 30</i>	Fiere promozionali	15
<i>Articolo 31</i>	Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi	15
<i>Articolo 32</i>	Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti	16
<i>Articolo 33</i>	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	16
<i>Articolo 34</i>	Individuazione delle Fiere Promozionali	16

<b>Titolo 4</b>	<b>Posteggi fuori mercato</b>	
-----------------	-------------------------------	--

<i>Articolo 35</i>	Posteggi fuori mercato	16
<i>Articolo 36</i>	Posteggi fuori mercato assegnati per la vendita di funghi epigei spontanei	17



**COMUNE DI MONTECARLO**  
Provincia di Lucca



<b>Titolo 5</b>	<b>Commercio itinerante</b>
-----------------	-----------------------------

<i>Articolo 37</i>	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	17
<i>Articolo 38</i>	Zone vietate	17
<i>Articolo 39</i>	Rappresentazione cartografica	18

<b>Titolo 6</b>	<b>Concessione temporanea di aree pubbliche</b>
-----------------	---

<i>Articolo 40</i>	Concessioni temporanee	18
<i>Articolo 41</i>	Attività stagionali	19

<b>Titolo 7</b>	<b>Sanzioni</b>
-----------------	-----------------

<i>Articolo 42</i>	Sanzioni	19
<i>Articolo 32</i>	Distruzione e devoluzione delle merci confiscate	19
<i>Articolo 443</i>	Norma di rinvio	19



# COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

<b>Titolo 1</b>	<b>Norme generali</b>
-----------------	-----------------------

## Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2003 n. 10 e dell'art. 9 D.P.G.R.T.4 giugno 2003 n. 29/R.
2. Il regolamento fa parte integrante del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

## Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
  - b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
  - c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività nei giorni stabiliti dal Piano, per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
  - e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
  - f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
  - g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
  - h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
  - i) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti. L'Autorizzazione è efficace solo nel momento in cui risulta l'iscrizione alla competente Camera di Commercio.
  - j) Per **concessione decennale** l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato, fuori mercato, e della fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

- k) Per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di manifestazioni diverse da quelle oggetto di concessione decennale.
- l) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- m) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scioglierne un altro purché non assegnato.
- n) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- o) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p) Per **settore merceologico**, si fa riferimento esclusivo ai settori alimentare e non alimentare;
- q) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

La disciplina di cui al presente Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli che esercitino sulle aree pubbliche la vendita diretta dei propri prodotti, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

### Articolo 3 Indirizzi generali

1 Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

2 I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

### Articolo 4

#### Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta.
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

### Articolo 5

#### Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 10/2003 può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2 L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie

### Articolo 6

#### Procedimenti per l'esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione

1 La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nel territorio del Comune di Montecarlo di cui all'art. 5 lett. a) e della relativa concessione di posteggio è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive a seguito di bando pubblico, sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento.

2 L'autorizzazione e la concessione decennale del posteggio da parte del Comune di Montecarlo, ai sensi dell'art. 7 L.R. 10/2003 abilita :

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;
- all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi ed assegnati a seguito di spunta;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale,



# COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

## Articolo 7

### Procedimenti per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1 L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se si tratta di società di persone. L'autorizzazione abilita :

- all'esercizio di attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
- all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi ed assegnati a seguito di spunta.

2 Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva la possibilità di subentrare in autorizzazioni esistenti.

3 La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende accolta qualora il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive non comunichi all'interessato il provvedimento motivato di diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

## Articolo 8

### Reintestazione della autorizzazione e della concessione di posteggio

1 L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2003, e l'autorizzazione di cui all'art. 7 comma 2 della Legge, sono reintestate a seguito di morte del titolare, cessione o affidamento in gestione dell'attività ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio di attività.

2 La domanda di reintestazione , corredata da dichiarazione resa in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, è presentata al Comune di Montecarlo

- quale sede di posteggio, qualora si tratti di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge;
- quale Comune di residenza dell'operatore, qualora si tratti di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge rilasciata a persona fisica;
- quale Comune ove ha sede legale la società di persone titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 2.

3 La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare ovvero entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività, con le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 10/2003

4 Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

5 In caso di morte , cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

## Articolo 9

### Norme comuni

1 L'esercizio del commercio su aree pubbliche in stazioni, aree demaniali o comunque in tutte quelle aree che non si trovino nella diretta disponibilità del comune è subordinata ad atto formale di assenso del soggetto proprietario o gestore.

2 L'autorizzazione all'esercizio di attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3 In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio di attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori. Tale condizione deve risultare da autocertificazione redatta nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestante :

- la natura del rapporto con l'azienda titolare;
- il possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività.

Tale dichiarazione deve esser esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.

4 In caso di svolgimento di una fiera, il Comune ammette la partecipazione dei soli operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

5 L'autorizzazione è reintestata nei casi e con le modalità previste e disciplinate dall'art. 9 L.R. 10/2003.

6 Lo Sportello Unico Attività Produttive provvede ad integrare, definire, predisporre, ove necessario, la relativa modulistica.

### Articolo 10

#### **Trasferimento, soppressione di mercati – Istituzione di nuovi posteggi**

1 Per il trasferimento di un mercato , di una fiera o di un posteggio fuori mercato, per ragioni di pubblico interesse, il Comune acquisisce preventivamente i pareri delle Organizzazioni di categoria e delle Associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco.

Il trasferimento degli operatori sulle nuove aree e nei relativi posteggi avviene entro un congruo termine fissato dal Comune autonomamente ovvero concordato in specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione Comunale e la maggioranza degli operatori interessati.

2 La soppressione di un mercato, di una fiera o di singoli posteggi dà diritto ai titolari di dei posteggi soppressi di ottenere l'assegnazione in ambito comunale di altro posteggio, avente almeno identica superficie

### Articolo 11

#### **Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune**

1 Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 lett.a), questa può essere inserita tra le aree equiparate a quelle pubbliche.

2 Nelle aree demaniali l'esercizio del commercio è soggetto ad autorizzazione comunale previo nulla osta da parte delle competenti autorità, che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree.

### Articolo 12

#### **Decadenza della concessione decennale di posteggio e della relativa autorizzazione**

1. L'autorizzazione nonché la eventuale concessione nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 L.R. 10/2003.

2. L'autorizzazione e la concessione decadono altresì nei casi in cui l'operatore:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità per il Comune di concedere, dietro motivata istanza, una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
- b) -non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato se



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, assistenza ai figli minori con handicap gravi. In caso di gravidanza e puerperio la decadenza non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. I giustificativi delle assenze devono pervenire al comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di trasmissione attraverso il servizio postale fa fede il timbro postale. Il termine sopra indicato è perentorio: in caso di inoltro oltre il termine predetto, il giustificativo è considerato nullo.

c) -non inoltri istanza di reintestazione entro i termini previsti.

3 Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca, fissando un termine per la presentazione da parte dell'interessato di eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.

4 La autorizzazione e la concessione in fiera decadono qualora l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, assistenza ai figli minori con handicap gravi, da giustificare nei modi e nei termini decritti al comma 2 del presente articolo.

5 Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione; nelle fiere di durata superiore si considera assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi dell'operatività della fiera,

6 Resta salva la possibilità di revoca dell'autorizzazione e della concessione per motivi di pubblico interesse; in tal caso si applica l'art.9 del presente Regolamento.

### Articolo 13

#### Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro, a condizione che non siano di impedimento o di pericolo.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

4. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, attrezzati o meno, per l'attività di vendita, a condizione che sostino dentro lo spazio destinato a posteggio.

5. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dall'attività di vendita.

### Articolo 14

#### Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, regolamenti ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

### Articolo 15

#### Vendita a mezzo di veicoli

1 E' consentito l'esercizio di attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli.

2 E' consentito il mantenimento sull'area del posteggio di veicoli non attrezzati a condizione che



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

---

non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

3. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicità, vendita di opere dell'ingegno, eccezion fatta per attività promosse e gestite da Organizzazioni senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

### Articolo 16

#### Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento di mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento, sono interdette con apposita ordinanza sindacale alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti,
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

### Articolo 17

#### Determinazione degli orari

Ai sensi delle norme vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilito dal Sindaco

### Articolo 18

#### Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 10/2003
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino da apposita autocertificazione.

### Articolo 19

#### Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca



<b>Titolo 2</b>	<b>Mercati</b>
-----------------	----------------

### Articolo 20

#### Mercati a Montecarlo

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività nei giorni stabiliti dal Piano, per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande ;  
I Mercati in Montecarlo sono:individuati dal Piano per il commercio su aree Pubbliche

### Articolo 21

#### Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive per l'anno successivo. Il calendario rispetta i seguenti criteri:  
- nel caso in cui il giorno di mercato coincida con una delle seguenti festività il mercato si svolge il giorno successivo:  
**1° gennaio – Capodanno**  
**6 gennaio – Epifania**  
**Lunedì dell'Angelo**  
**25 aprile – anniversario liberazione**  
**1° maggio – festa del lavoro**  
**2 giugno – festa della Repubblica**  
**15 agosto – Assunzione Maria Vergine**  
**1° novembre – Tutti i Santi**  
**8 dicembre – Immacolata Concezione**  
**25 dicembre – S. Natale**  
**26 dicembre – S. Stefano.**
3. Negli altri casi di festività il mercato si svolge regolarmente nello stesso giorno

### Articolo 22

#### Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato. A parità di anzianità di presenze nel mercato, si tiene conto della anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. In via residuale, a parità di condizioni si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.
2. Al fine di redigere la graduatoria il Comune fa pervenire al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per la pubblicazione il bando Comunale, con l'indicazione del numero e delle



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

- caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e delle fiere promozionali,
3. Il bando deve pervenire alla redazione del B.U.R.T. entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. Il B.U.R.T. provvede alla pubblicazione entro trenta giorni dalle date indicate.
  4. Il bando deve contenere:
    - elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio e l'indicazione dell'eventuale inserimento dello stesso in un mercato di nuova istituzione;
    - l'elenco dei posteggi riservati ;
    - l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato o ai singoli posteggi. Per l'individuazione delle specializzazioni merceologiche e dei prodotti si fa riferimento a quelle già esistenti, con la finalità, tramite bando, di inserire nuove specializzazioni o prodotti che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore.
  5. Nel caso di affidamento per specializzazione merceologica, il vincitore, pena la decadenza della autorizzazione, è tenuto tassativamente a rispettare la specializzazione.
  6. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate autorizzazioni fino a un massimo di due posteggi nello stesso mercato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della L.R. 10/2003.
  7. Prima della pubblicazione del Bando, il Comune può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

### Articolo 23

#### Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1 I posteggi riservati ai produttori agricoli e ai coltivatori diretti vengono da questi conservati; nel caso in cui tali posteggi siano liberi per assenza del titolare o per mancata assegnazione, sono soggetti a spunta con priorità ai produttori.
- 2 I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore;
- 3 E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

### Articolo 24

#### Posteggi riservati ai portatori di handicap

- 1 I posteggi riservati ai portatori di handicap sono assegnati previo invio a tutte le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative presenti sul territorio, iscritte al registro Regionale, di comunicazione relativa.
- 2 Gli interessati presentano domanda entro sei mesi dalla comunicazione predetta. Sulla base delle domande presentate, si forma graduatoria per l'assegnazione secondo i criteri di priorità di seguito indicati:
  - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato
  - maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese
  - minore età del richiedente
  - a parità di condizioni, sorteggio.
- 3 I posteggi che non risultano assegnati dopo l'espletamento di due ricognizioni secondo le



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca



metodologie sopra descritte, non sono più coperti da riserva.

### **Articolo 25**

#### **Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi**

1. L'elenco dei posti liberi per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati viene segnalato entro il 31/3, ed il 30/9, dalla Polizia Municipale allo Sportello Unico Attività Produttive che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2,.
2. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando è comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
  - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
  - -anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
  - rispetto, per effetto della miglioria, e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

### **Articolo 26**

#### **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
    - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
    - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
- Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

### **Articolo 27**

#### **Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 10/2003.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili dietro apposita richiesta .

### Articolo 28

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. L' assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico (alimentare o non alimentare) per il quale era stato assegnato il posteggio. A parità di anzianità di presenze nel mercato Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi , anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. La mancata esibizione della Autorizzazione in originale comporta, per lo spuntista, la non ammissione alla spunta.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune in via prioritaria ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1. Qualora detti posteggi non possano essere altrimenti assegnati, .si procede ad assegnazione a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune in via prioritaria a soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 1. Qualora detti posteggi non possano essere altrimenti assegnati, .si procede ad assegnazione a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche di beni della stessa natura.

4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune.

### Articolo 29

#### **Mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca



<b>Titolo 3</b>
-----------------

<b>Fiere Promozionali</b>
---------------------------

### **Articolo 30** **Fiere promozionali**

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche le persone fisiche e le società di persone iscritti nel registro delle imprese, purchè non superino il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare.
3. Il Comune ha la facoltà di indire Fiere promozionali ulteriori rispetto a quelle programmate, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. E' comunque obbligatorio provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo qualora siano programmate ulteriori indizioni delle fiere promozionali suddette.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetti esterni, quali consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria, associazioni di promozione territoriale.

### **Articolo 31** **Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. Lo Sportello Unico Attività Produttive, qualora la fiera promozionale sia gestita dal Comune, rilascia la concessione del posteggio della Fiera promozionale limitata alla durata della stessa, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
  - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
  - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e inviati alle Associazioni di Categoria interessate, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della Fiera al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati. Decorsi venti giorni dall'invio si procede alla approvazione e alla pubblicazione del Bando all'albo.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.
4. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto, a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.



## COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

### Articolo 32

#### Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda riferito alla data di spedizione.

### Articolo 33

#### Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Qualora l'operatore assegnatario nel giorno di svolgimento della Fiera Promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, viene considerato assente e si procede ad assegnazione ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. La mancata esibizione della Autorizzazione in originale comporta, per lo spuntista, la non ammissione alla spunta.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune in via prioritaria ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2

### Articolo 34

#### Individuazione delle Fiere Promozionali

Le Fiere promozionali sono previste dal Piano del Commercio su Aree Pubbliche.

<b>Titolo 4</b>
-----------------

<b>Posteggi fuori mercato</b>
-------------------------------

### Articolo 35

#### Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
2. Fatte salve le autorizzazioni e le eventuali graduatorie esistenti, l'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale al quale dare idonea pubblicità nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
  - b Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
  - c Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione
3. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi possono essere introdotte specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione e alla qualificazione commerciale; in tal caso la specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca della autorizzazione data.
4. Il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale e la relativa autorizzazione.



## COMUNE DI MONTECARLO

### Provincia di Lucca

5. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Non si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore
6. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap e ai produttori agricoli

#### Articolo 36

#### Posteggi fuori mercato assegnati per la vendita dei funghi epigei spontanei

- 1 Per la vendita di funghi epigei spontanei è rilasciata, a norma della L.R. 22 marzo 1999 n. 16 apposita autorizzazione e contestuale concessione per l'occupazione di suolo pubblico previa verifica della compatibilità del posteggio richiesto dall'operatore alle norme igienico-sanitari e alle norme del Codice della Strada.
- 2 L'autorizzazione può essere rilasciata su domanda dell'operatore, per un massimo di due volte in un anno allo stesso soggetto, e non può avere durata inferiore a dieci giorni e superiore a sessanta giorni. La domanda può essere presentata anche per due periodi consecutivi.

<b>Titolo 5</b>
-----------------

<b>Commercio itinerante</b>
-----------------------------

#### Articolo 37

#### Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

#### Articolo 38

#### Zone vietate

- 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

#### a) all'interno delle seguenti strade :

- 1°) VIA PROVINCIALE ROMANA OVEST in tutta la sua lunghezza –
- 2°) VIA PROVINCIALE DI MONTECARLO in tutta la sua lunghezza –
- 3°) VIA PROVINCIALE MAMMIANESE NORD E SUD in tutta la sua lunghezza –
- 4°) VIA PROVINCIALE DI S. MARTINO in tutta la sua lunghezza –
- 5°) VIALE CARLO IV in tutta la sua lunghezza –
- 6°) VIA S.PIERO in tutta la sua lunghezza –
- 7°) VIA DEL MARGINONE in tutta la sua lunghezza –
- 8°) VIA POGGIO BALDINO in tutta la sua lunghezza -
- 9°) VIA S.GIUSEPPE in tutta la sua lunghezza –
- 10°) VIA BUOZZI in tutta la sua lunghezza –
- 11°) VIA DON MINZONI in tutta la sua lunghezza –



## COMUNE DI MONTECARLO

### Provincia di Lucca

12°) VIE DEL CENTRO STORICO – in tutta la loro lunghezza

E' consentito il commercio ai bordi delle suddette strade laddove sussiste spazio sufficiente alla sosta del veicolo fuori dalla sede stradale.

b) qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L. Regionale 10/2003 ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

#### Articolo 39

##### Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale e lo S.U.A.P. è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
2. Il Comune è tenuto a comunicare su richiesta dell'interessato l'elenco delle aree comunali ove è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante.

<b>Titolo 7</b>
-----------------

<b>Concessione temporanea di aree pubbliche</b>
---

#### Articolo 40

##### Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
  - favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
  - promuovere l'integrazione fra operatori comunitari e d extracomunitari;
  - valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive;
  - favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale.
- 2 Per il rilascio di concessioni temporanee il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del Commercio e dei consumatori, indice bando comunale al quale è data idonea pubblicità.
- 3 Nel Bando devono essere indicati:
  - numero dei posteggi
  - requisiti dei soggetti partecipanti
  - criteri di priorità
  - termini per la presentazione delle domande
- 4 Durante particolari festività (quali il periodo pasquale, natalizio, carnevale , festività dei morti,otto marzo...) possono essere rilasciate concessioni temporanee a richiesta dell'operatore per la vendita di particolari generi merceologici direttamente riconducibili alla natura della festività ( quali alberi di natale, coriandoli..)
- 5 Le concessioni temporanee di cui al comma precedente devono essere richieste trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione. Le date di inizio delle manifestazioni e degli eventi che non hanno data fissa in calendario sono individuate entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo con Determina del responsabile dello Sportello Unico.
- 6 In via transitoria, comunque fino alla data del 31/12/2004 le domande presentate oltre i termini di cui al comma 5 sono accolte per ordine cronologico.
- 7 E' consentito all'organizzatore di iniziative di promozione territoriale, di animazione, culturali, sportive o di natura religiosa o sociale, individuare direttamente fino ad un massimo di otto operatori su area pubblica, per l'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito della manifestazione promossa. E' fatto obbligo all'organizzatore di verificare i requisiti dei soggetti partecipanti e trasmettere l'elenco dei soggetti al Comune. Da parte dello stesso organizzatore o comunque nello stesso luogo non può essere esercitata tale facoltà se non è trascorso almeno un anno dall'ultima manifestazione.



## COMUNE DI MONTECARLO

### Provincia di Lucca

- 8 Nella scelta degli operatori, qualora la manifestazione sia reiterata, l'organizzatore deve attenersi al principio della rotazione nella scelta. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

#### **Articolo 41**

##### **Attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

<b>Titolo 8</b>	<b>Sanzioni</b>
-----------------	-----------------

#### **Articolo 42**

##### **Sanzioni**

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla L.R. 10/2003

#### **Articolo 43**

##### **Distruzione e devoluzione delle merci confiscate**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 15 D.P.R. 571/1982, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle merci sequestrate o confiscate, queste devono essere distrutte qualora il Comandante della Polizia Municipale competente all'irrogazione delle sanzioni le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a Euro 516.

Agli effetti delle norme predette equivale alla distruzione delle cose confiscate o sequestrate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di assistenza o beneficenza ovvero di promozione dello sviluppo economico disposta a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

#### **Articolo 44**

##### **Norma di rinvio**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla leggi Statali e Regionali.



**COMUNE DI MONTECARLO**  
Provincia di Lucca



COMUNE DI MONTECARLO  
(*Provincia di Lucca*)

**BANDO COMUNALE**  
**ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI**  
(*Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5*)

**IL DIRIGENTE**

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ con Deliberazione n. \_\_\_\_\_;
- Visto l'articolo \_\_\_\_ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio \_\_\_\_\_ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno delle aree mercatali del Comune;

**RENDE NOTO**

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/1998.

2- ***I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno \_\_\_\_\_ compreso, al giorno \_\_\_\_\_ compreso.***

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

Ordine cronologico di presentazione delle domande;

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

maggiore anzianità di presenze;

maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell' art. 19 della legge n. 241/1990;

5- Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.

6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei





**COMUNE DI MONTECARLO**  
Provincia di Lucca



\_\_\_\_\_ ,  
con sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
C. F./ P. IVA n° \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- **che gli venga assegnato in concessione decennale** il posteggio / i posteggi n° \_\_\_\_\_ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno \_\_\_\_\_, della superficie di mq. \_\_\_\_\_ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato \_\_\_\_\_ del Vostro Comune \_\_\_\_\_ posto \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_:

**A TAL FINE DICHIARA**

- a- che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono \_\_\_\_\_;
- b- che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno \_\_\_\_\_.

**CHIEDE INOLTRE**

2)- **che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998;**

**A TAL FINE DICHIARA**

- a- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98;
- b- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare);

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, \_\_\_\_\_

*firma*

**B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO.**

***Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune***

AL SINDACO  
(Ufficio Commercio)  
del Comune di



**COMUNE DI MONTECARLO**  
Provincia di Lucca



**OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE: Domanda di concessione decennale.-**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_,  
residente in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_,  
codice fiscale n° \_\_\_\_\_ (oppure: legale rappresentante della società  
\_\_\_\_\_,  
con sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
C. F./ P. IVA n° \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- **che gli venga assegnato in concessione decennale** il posteggio libero nella Fiera denominata \_\_\_\_\_ che si svolge nel giorno \_\_\_\_\_, per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:

**A TAL FINE DICHIARA**

- 1 che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella fiera sono \_\_\_\_\_;
- 2 che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno \_\_\_\_\_.

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**firma**